



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

Corso Italia, 140 - Tel. 0783 569017

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 51 del 21/08/2025

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI -NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di agosto alle ore 15:30, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone

Presiede l'adunanza il Sign. Annalisa Mele in qualità di Sindaco

Mele Annalisa	SINDACO	P
Piredda Stefania	ASSESSORE	P
CONGIU Bruno	ASSESSORE	A
Ferralis Gabriele	ASSESSORE	P
Mura Elisa	ASSESSORE	P

risultano presenti n.4 in collegamento da remoto 0 e assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Francesca Annis

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che l'assunzione di personale nella Pubblica Amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: l'art. 35 con riguardo al reclutamento del personale e l'art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, che disciplina le procedure concorsuali;

PRESO ATTO che il 14 luglio 2023 è entrato in vigore il DPR 16 giugno 2023, n. 82 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

PRESO ATTO altresì che l'articolo 3, rubricato "Misure per accelerare le assunzioni mirate al ricambio generazionale nella pubblica amministrazione", della legge n. 56/2019, al comma 13 stabilisce quanto segue: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti. Le regioni e le provincie autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma...";

VISTO il D.P.C.M. del 24 aprile 2020 recante "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni Esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 225 del 10 settembre 2020, che, in attuazione della predetta disposizione di legge, ha aggiornato i compensi per i componenti delle Commissioni Esaminatrici dei Concorsi Pubblici per l'accesso a un pubblico impiego e del personale addetto alla vigilanza delle medesime procedure concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il D.P.C.M. 23 marzo 1995, prevedendo per i singoli componenti un compenso distinto in base al profilo professionale per cui è stato bandito il concorso come segue:

- € 500,00 per i profili professionali a cui si accede tramite avviamento dalle liste di collocamento;
- € 1.600,00 per i profili professionali equiparati alla ex Cat "C";
- € 1.800,00 per i profili professionali equiparati alla ex Cat. "D";
- € 2.000,00 per i profili dirigenziali;

RAMMENTATO che il nuovo CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 16 novembre 2022, all'art. 12, introduce il nuovo sistema di classificazione del personale con decorrenza dal 1° aprile 2023, prevede quattro Aree di profili professionali, rispettivamente denominate:

1. Area degli Operatori (ex Cat. A);
2. Area degli Operatori esperti (ex Cat. B);
3. Area degli Istruttori (ex Cat. C);
4. Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Cat. D);

VISTO il D.L. n. 44/2023, convertito con la legge n. 74/2023, che all'art. 1-ter, che, nell'intento di contrastare la grave carenza di personale nella pubblica amministrazione e favorirne il reclutamento, reca alcune modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti le commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico, come segue:

“Art. 1-ter. Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame”:

a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma»;

b) al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

RICHIAMATO l'art. 18-bis del predetto D.P.R. n. 487/1994, in cui testualmente si prevede che: “Le regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento ai sensi dell'articolo 70, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

CONSIDERATO CHE, nel periodo immediatamente successivo all'introduzione di detta novella, diverse pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti si sono espresse negativamente rispetto alla possibilità di erogare i compensi di che trattasi anche con riferimento ai membri interni, in particolare per il fatto che, nel prevedere il legislatore che gli incarichi in argomento “... si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti”, si applicherebbe ad essi il principio di onnicomprensività della prestazione lavorativa nell'ambito delle attività d'ufficio ex art. 24 del d.lgs. n. 165/2001;

RILEVATO CHE, successivamente, è intervenuto il legislatore in modo dirimente con il su richiamato D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, di modifica del Regolamento dei pubblici concorsi di cui al D.P.R. n. 487/1994, chiarendo definitivamente all'art. 1, comma 1, lett. r), con cui si è sostituito l'art. 18 del predetto Regolamento, che: “*I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all' articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 . Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali*”;

CONSTATATO CHE, per effetto della nuova formulazione dell'art. 18 del predetto Regolamento, il legislatore limita alle disponibilità finanziarie del bilancio dell'ente la possibilità di remunerare i componenti, siano essi interni o esterni, delle commissioni di concorso;

RICHIAMATO altresì quanto espresso con Deliberazione della Corte dei Conti n. 23 del 27 febbraio 2024 della Sez. Regionale di Controllo della Sardegna, che:

- precisa che i limiti di spesa contenuti nell'articolo 1, comma 557-quater della legge n.296/2006 e nell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 non sono suscettibili, in via di principio, di eccezioni, trattandosi di norme di contenimento della spesa per il personale e per il trattamento accessorio aventi natura cogente e inderogabile, se non per espressa previsione di legge;
- chiarisce, per quanto attiene, in particolare, al limite di spesa previsto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, che non rientra nell'ambito del parere richiestole la questione inerente la qualificazione del compenso previsto per i membri interni della commissione di concorso, in quanto escluso dall'ambito del quesito formulato dall'ente richiedente il parere, soggiungendo che la materia del trattamento fondamentale e accessorio del personale, trovando la sua disciplina nell'alveo della contrattazione collettiva (art. 45 T.U.P.I.), si pone al di fuori del perimetro della “contabilità pubblica” idoneo a radicare la competenza della Corte dei Conti sull'interpretazione e sul contenuto della norma di un contratto collettivo nazionale di lavoro al fine dell'inquadramento dei compensi per i componenti delle commissioni di concorso in una specifica voce;
- ferma l'inderogabilità, nell'ambito del relativo perimetro di applicazione, dei vincoli specifici per determinate tipologie di spesa, quali quello per il personale (art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006) e per il trattamento accessorio (art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017), qualifica come dubbia, allo stato, la riconducibilità del compenso per i componenti delle commissioni di concorso nell'alveo del trattamento accessorio il cui ambito è definito dal citato art. 45, comma 3, T.U.P.I.;

CONSIDERATO pertanto che:

- le somme destinate alla remunerazione delle attività svolte dai dipendenti dell'ente devono essere necessariamente incluse nel fondo per la contrattazione decentrata, come da vincolo posto dalle sezioni della Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 90/2025 e della Sardegna con la deliberazione n. 23/2024 , perché tutto ciò che è trattamento economico accessorio deve essere finanziato dal fondo, salvo le deroghe previste espressamente dal legislatore, come per

la indennità di vigilanza: ma nel caso specifico non vi è questa deroga.

-secondo la citata deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo della Puglia, n. 90/2025, i compensi ai dipendenti dell'ente che sono componenti le commissioni di concorso devono essere inseriti nel fondo per la contrattazione decentrata e concorrono a formare il suo tetto. "i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, nel caso in cui tali incarichi siano rivestiti da dipendenti interni all'amministrazione, sono assoggettati al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in assenza di espressa deroga legislativa e non ricorrendo i presupposti enucleati dalla giurisprudenza contabile per le ipotesi di esclusione". Tali presupposti sono contenuti essenzialmente nella "pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo che, con deliberazione n. 51/2011, seppur con riferimento all'art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78/2010, ha escluso i casi di incentivi non spettanti alla generalità del personale della P.A. in quanto diretti a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili, che l'ente potrebbe acquisire altrimenti, ricorrendo all'esterno della P.A. con costi aggiuntivi per il proprio bilancio. Tale principio ermeneutico risulta pacificamente estensibile anche al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, attesa la sostanziale continuità teleologica dei due tetti di spesa". Inoltre, siamo nell'ambito di somme che sono a carico dei bilanci delle amministrazioni: il che spinge nella direzione di includere queste somme nel tetto del salario accessorio del 2016. Nessuna deroga, anche in modo implicito, è contenuta nelle disposizioni che hanno introdotto questo istituto, quindi l'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019. Tale disposizione "non individua una tipologia di risorse destinate alla parte variabile del trattamento accessorio, né mira in alcun modo ad incentivare politiche di sviluppo della produttività individuale con incarichi particolari ed aggiuntivi, caratterizzati da una professionalità tipica e specialistica (come quella richiesta per l'avvocatura interna) rispetto alle ordinarie mansioni lavorative, limitandosi invece a un rinvio a norme di carattere regolamentare per la determinazione dei compensi".

RICHIAMATI i seguenti atti:

-deliberazione di G.C. n.131 del 31.12.2010 di approvazione Regolamento degli uffici e servizi ss.mm.ii.

-deliberazione di G.C. n. 64 del 24.09.2020 di modifica Regolamento Uffici e servizi - approvazione nuovo Regolamento per la selezione del personale;

RITENUTO di dover aggiornare, alla luce delle nuove normative, il precedente Regolamento ,approvato con la G.C. n.64 del 24.09.2020, approvando il nuovo "Regolamento comunale delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego", Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di prevedere modalità operative che consentano, nel rispetto della legge vigente, di attivare procedure selettive efficaci per le esigenze dell'ente;

RITENUTO, inoltre, di dover altresì quantificare i compensi da erogare ai membri esterni ed interni delle commissioni per la selezione del personale, pur adeguandoli alle esigenze disponibilità delle risorse di bilancio;

CONSIDERATO opportuno procedere, alla luce di quanto sopra indicato, alla seguente determinazione dei compensi per i componenti esterni e interni delle commissioni d'esame nominate per concorsi indetti dal Comune di Bonarcado, intendendosi tra questi ultimi ricompreso il Segretario Comunale, diversificando i citati compensi in ragione della tipologia di prove previste in ogni singola procedura concorsuale e tenendo conto del fatto che, diversamente da quanto previsto per i concorsi a livello nazionale, nell'attività della Commissione non incide in maniera rilevante il numero dei candidati o elaborati esaminati:

1. Ai membri interni delle commissioni esaminatrici viene riconosciuto il compenso determinato nei punti seguenti, che si intende comprensivo di ogni spesa derivante dall'incarico. Nessun compenso è dovuto ai componenti delle commissioni esaminatrici nelle procedure selettive riservate ai dipendenti dell'Ente.
 - Euro **100,00** (Euro cento) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per i profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
 - Euro **300,00** (Euro trecento) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso ai profili professionali dell'Area Operatori esperti e Area istruttori.
 - Euro **400,00** (Euro quattrocento) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso ai profili professionali dell'Area dei Funzionari e E.Q.
2. Ai membri esterni delle commissioni esaminatrici viene riconosciuto, oltre al rimborso spese di viaggio, il compenso determinato nei punti seguenti:

- Euro 900,00 (Euro novecento,00) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso ai profili professionali dell'Area Operatori esperti e Area istruttori.
 - Euro 1000,00 (Euro mille,00) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi l'accesso ai profili professionali dell'Area dei Funzionari.
3. I suddetti compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
 4. I suddetti compensi possono essere ridotti proporzionalmente in ragione delle disponibilità di bilancio e, per i componenti interni, dei limiti di legge sulla spesa per personale (art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006).

DATO ATTO che è stata data informativa del presente provvedimento alle OO.SS., in data 07/08/2025, prot.n.5306 ai sensi dell'art.4 comma 5 del C.C.N.L.16/11/2022;

ACQUISITI sulla proposta di cui alla presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 241/1990;
- il d.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare il nuovo “Regolamento comunale delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego”, Allegato A) alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di stabilire che, ai sensi degli artt. 18 e 18-bis del D.P.R. n. 487/1994, i compensi per i componenti delle commissioni di concorso indette da questo Ente sono così determinati:

1. Ai membri interni delle commissioni esaminatrici viene riconosciuto il compenso determinato nei punti seguenti, che si intende comprensivo di ogni spesa derivante dall'incarico. Nessun compenso è dovuto ai componenti delle commissioni esaminatrici nelle procedure selettive riservate ai dipendenti dell'Ente.
 - Euro **100,00** (Euro cento) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per i profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
 - Euro **300,00** (Euro trecento) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso ai profili professionali dell'Area Operatori esperti e Area istruttori.
 - Euro **400,00** (Euro quattrocento) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi l'accesso ai profili professionali dell'Area dei Funzionari e E.Q.
2. Ai membri esterni delle commissioni esaminatrici viene riconosciuto oltre al rimborso spese viaggio il compenso determinato nei punti seguenti:
 - Euro 900,00 (Euro novecento,00) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso ai profili professionali dell'Area Operatori esperti e Area istruttori.
 - Euro 1000,00 (Euro mille,00) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi l'accesso ai profili professionali dell'Area dei Funzionari.
3. I suddetti compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
4. I suddetti compensi possono essere ridotti proporzionalmente in ragione delle disponibilità di bilancio e, per i componenti interni, dei limiti di legge sulla spesa per personale (art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006).

Di dare atto che, in fase di individuazione dei componenti interni ed esterni, il Responsabile che procede alla nomina della Commissione d'esame per le selezioni indette da questo Ente procederà nei limiti delle risorse disponibili e, per

quanto concerne i compensi spettanti ai componenti interni, dei limiti di legge sulla spesa per personale;

Di dare atto che con la presente deliberazione viene abrogata ogni altra disposizione regolamentare in materia di selezione del personale comunale, incompatibile con le disposizioni previste dal Regolamento comunale delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego;

Di trasmettere copia del presente provvedimento e relativi allegati ai Responsabili dei Servizi, nonché alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti ed alla RSU aziendale per opportuna conoscenza;

Di disporre la pubblicazione della nuova disciplina regolamentare di cui al presente atto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente alla voce "Disposizioni Generali" – "Atti Generali" – "Regolamenti";

Di dichiarare, con separata votazione resa alla unanimità, ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dare corso alla programmazione assunzionale.



COMUNE DI BONARCADO

Provincia di Oristano

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 51 del 21/08/2025

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI -NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
MELE ANNALISA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
ANNIS FRANCESCA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI BONARCADO

Oggetto proposta di delibera:

MODIFICA REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI -NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Bonarcado, 20.08.2025

IL RESPONSABILE

Antonella PINNA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Bonarcado, 21.08.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Andrea SCANU

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA SELEZIONE DEL PERSONALE**

(Aggiornato al D.P.R. 16.06.2023 N. 82)

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. del

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Responsabile del Procedimento
- Art. 3 – Modalità di accesso
- Art. 4 - Requisiti generali

CAPO II – CONCORSO PUBBLICO

- Art. 5 – Bando di concorso
- Art. 6 – Procedura di partecipazione tramite il portale *InPA*
- Art. 7 – Ammissione al concorso
- Art. 8 – Categorie riservate parità di genere e preferenze
- Art. 9 – Equilibrio di genere
- Art. 10 – Svolgimento delle prove e modalità speciali
- Art. 11 – Concorsi per titoli ed esami
- Art. 12 – Diario delle prove
- Art. 13 – Criteri per la valutazione dei titoli e delle prove di esame
- Art. 14 – Preselezione
- Art. 15 – Commissione esaminatrice
- Art. 16 – Compensi per la commissione esaminatrice
- Art. 17 – Adempimenti della commissione esaminatrice
- Art. 18 – Prove scritte: adempimenti dei concorrenti
- Art. 19 – Prova pratica applicativa – Contenuti e modalità
- Art. 20 – Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie
- Art. 21 – Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina
- Art. 22 – Assunzione in servizio
- Art. 23 – Copertura dei posti vacanti
- Art.24- Norme finali

CAPO I

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione alle dipendenze del Comune di Bonarcado, nel rispetto dei principi e della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile di ciascun Servizio è competente su ogni adempimento procedimentale previsto nel presente regolamento, ivi compresa l'istruttoria del provvedimento finale, con riferimento alle assunzioni relative al personale del proprio Servizio: operatori, operatori esperti, istruttori e funzionari.
2. Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Personale è competente su ogni adempimento procedimentale previsto nel presente regolamento, ivi compresa l'istruttoria del provvedimento finale, con riferimento alle assunzioni relative anche al personale degli altri Servizi, se privi di Responsabile Incaricato di EQ.
3. Il Segretario Comunale è competente su ogni adempimento procedimentale previsto nel presente regolamento, ivi compresa l'istruttoria del provvedimento finale, con riferimento alle assunzioni relative al personale del Servizio Amministrativo – Personale in caso di vacanza del posto di Funzionario Responsabile.

ARTICOLO 3

MODALITA' DI ACCESSO

1. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato presso l'Amministrazione comunale di Bonarcado avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente regolamento nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
2. L'Amministrazione adotta, secondo le previsioni della programmazione del fabbisogno di personale, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:
 - a) concorso pubblico per esami;
 - b) concorso pubblico per titoli ed esami;
3. Tutte le procedure di selezione indicate nel precedente comma, devono svolgersi con le modalità stabilite dal presente regolamento garantendo l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, quando ritenuto necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati anche al fine di realizzare forme di preselezione.
4. L'Amministrazione può prevedere, nella programmazione del fabbisogno di personale, per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, lo svolgimento di progressioni di carriera riservate al personale interno, se ed in quanto previste dalla legge o dal CCNL, disciplinandole preventivamente con regolamenti speciali.
5. L'Amministrazione può prevedere, nella programmazione del fabbisogno di personale, per la copertura di posti vacanti in dotazione organica, la stipulazione di contratti di apprendistato a tempo determinato con giovani laureati ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. n. 44/2023 convertito in L. 74/2023, disciplinandoli preventivamente con un regolamento speciale nel rispetto delle disposizioni del D.M. ivi previsto.

6. È fatta salva la possibilità di assunzioni con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo, quando queste siano stabilite da specifiche disposizioni di legge, contrattuali, statutarie o regolamentari quali la procedura di interpello di cui all'art.3 bis del D.L.80/2021.
5. Con le procedure e modalità di cui ai commi precedenti, è anche reclutato il personale a tempo parziale e a tempo determinato.

ARTICOLO 4 **REQUISITI GENERALI**

1. Possono accedere agli impieghi pubblici i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:
 - a. Cittadinanza italiana, oppure possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b. Maggiore età;
 - c. godimento dei diritti civili e politici;
 - d. idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione; -
 - e. Possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti:
2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.
3. La partecipazione ai concorsi indetti dal Comune di Bonarcado non è soggetta a limiti di età, fatti salvi i limiti massimi previsti dalla legge, per specifiche professionalità.
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
5. Per l'ammissione a particolari profili professionali nei bandi di concorso possono essere prescritti ulteriori requisiti.
6. Non possono essere assunti presso il Comune di Bonarcado coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione che al momento della firma del contratto di lavoro.

CAPO II

IL CONCORSO PUBBLICO

ARTICOLO 5

BANDO DI CONCORSO

1. Il Bando di concorso è adottato dal Responsabile di Servizio o Segretario comunale, competenti ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, sulla base delle previsioni della programmazione del fabbisogno di personale ed è pubblicato nel Portale del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001,
 - n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nel sito istituzionale e sul Portale esonera la Amministrazione dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando di concorso, nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del DPR 487/1994 modificato dal DPR 82/2023, deve contenere almeno:
 - a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
 - b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
 - c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle attitudinali e relazionali di cui all'articolo 7, comma 8 del DPR 487/1994, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
 - d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 8, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;
 - e) Laddove operative rispetto alla selezione di che trattasi, le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alla normativa vigente per i Comuni, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del DPR 487/1994 e dell'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, conv. con legge 21 giugno 2023, n. 74;
 - f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 10;
 - g) le modalità attraverso le quali i disabili possono comunicare al Comune l'eventuale necessità di ausili per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri (cfr. art. 16, legge n. 68/1999), nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (cfr. art. 20, legge n. 104/1992);
 - h) il numero dei posti messi a concorso, l'area ed il profilo professionale, nonché la sede di prevista assegnazione;
 - i) le misure di carattere organizzativo rivolte ad assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine il bando di concorso prevede specifiche modalità

- di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche il Comune può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità della candidata al loro svolgimento;
- j) la forma contrattuale di assunzione ed il trattamento economico connesso;
 - k) l'eventuale clausola esplicita e motivata con la quale è stabilito che l'assenza della vista è causa di inidoneità e di esclusione dalla selezione, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 120;
 - l) l'importo e le modalità di versamento della tassa di concorso, ove prevista;
 - m) l'informativa sul trattamento dei dati personali dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
 - n) ogni altra informazione utile ai fini della specificità della selezione o richiesta da leggi o regolamenti.
3. L'amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, ferma restando la possibilità di ammettere i candidati allo svolgimento delle prove concorsuali con riserva di successiva verifica dei requisiti medesimi.
 4. I bandi di concorso danno sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 8, comma 2, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione che bandisce, riferita alle categorie dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.
 5. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.
 6. Il bando di concorso fissa un contributo di partecipazione, nella misura massima di euro 10 per ciascun candidato. Non si prevede tale contributo per le procedure selettive collegate alle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 o altre procedure quali la procedura di interpello di cui all'art.3-bis del D.L.n.80/2021.
 7. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'Amministrazione ovvero dalla Commissione esaminatrice e da questa fatto constare a verbale, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. In tal caso l'Amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato. L'Amministrazione garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda.
 8. Per esigenze di pubblico interesse e con provvedimento motivato, l'incaricato di E.Q. del Servizio Personale può procedere:
 - alla riapertura del termine fissato nel bando per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, ove già scaduto, ovvero alla relativa proroga, ove non ancora scaduto. Restano valide le domande già presentate, con facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo termine, ad integrare detta documentazione;
 - alla rettifica o all'integrazione del bando. Nel caso in cui la modifica del bando riguardi i requisiti di accesso o le prove d'esame, il provvedimento prevede, a seconda dei casi, la riapertura o la proroga del termine per la presentazione delle domande;
 - alla revoca o all'annullamento d'ufficio del bando in qualsiasi momento della procedura selettiva.
 9. Sono inoltre indicate le modalità di restituzione della tassa di partecipazione, ove prevista.
 10. Il bando deve prevedere, inoltre, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata; in tal

caso sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

11. Il bando di concorso tiene conto delle linee guida definite dal Dipartimento Funzione Pubblica e dalle altre competenti autorità in materia di selezioni pubbliche, condizioni sanitarie e di sicurezza.

ARTICOLO 6

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE TRAMITE IL PORTALE *InPA*

1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale *InPa*, (ad eccezione delle procedure particolari quali l'utilizzo di elenco idonei ai sensi dell'art.3-bis del D.L.N.80/2021). La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2- nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
2. Il bando prevede e disciplina le modalità e il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. Non sono considerate valide le domande di partecipazione alla selezione redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle pervenute attraverso il Portale *InPA* e quelle compilate in modo difforme od incompleto rispetto a quanto indicato nel bando di concorso.
3. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 indicando a pena di esclusione e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici
4. eventualmente conseguiti, i dati, i requisiti ed i titoli richiesti dalla procedura:
 - a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
 - d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 - g) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
 - h) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;

- i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
 - l) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
5. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 6. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.
 7. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.
 8. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse. Eventuali modifiche delle date e dei luoghi di svolgimento delle prove così come già indicate nel bando sono comunicate sul Portale *InPA* e sul sito istituzionale del Comune entro un congruo termine per lo svolgimento delle stesse. La pubblicazione delle varie comunicazioni come sopra indicato, ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, sarà cura dei candidati prenderne visione e presentarsi all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati, muniti di idoneo documento d'identità.
 9. L'Amministrazione pubblica ogni comunicazione non personale rivolta ai candidati anche sul proprio portale istituzionale, pagina Amministrazione Trasparente, nel pieno rispetto della normativa sull'accesso civico e con criteri di massima tempestività rispetto alle pubblicazioni e comunicazioni diffuse tramite Portale.
 10. Il presente regolamento si intende integrato con il decreto di cui all'articolo 35-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del Portale da parte delle regioni e degli enti locali.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Il presente articolo si applica alla valutazione delle candidature trasmesse dal Portale dopo il loro completo inserimento nel medesimo e successivamente al termine di presentazione delle candidature.
2. L'ammissione al concorso è preceduta dall'istruttoria delle domande, effettuata dall'incaricato di E.Q. del Servizio Personale o da altro addetto incaricato.
3. Ai candidati non ammessi deve essere data comunicazione dell'avvenuta esclusione a mezzo P.E.C. ovvero con altro mezzo equivalente a termini di legge, con l'indicazione della motivazione che ha portato all'esclusione dal concorso/selezione, del nominativo del responsabile del procedimento, dei termini entro cui è possibile ricorrere e dell'Autorità avanti alla quale può essere presentato un eventuale ricorso.
4. In ogni momento può essere disposta, con provvedimento motivato, l'esclusione dal

concorso di uno o più candidati per difetto dei requisiti. Determinano l'esclusione dalla procedura selettiva:

- il mancato possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione;
- la presentazione della domanda oltre i termini previsti;
- la presentazione della domanda con una modalità diversa da quelle previste dall'art. 6;
- l'eventuale mancata regolarizzazione della domanda entro il termine fissato dal Comune

Nel caso di vizi sanabili della domanda di partecipazione è disposta l'ammissione con riserva dei candidati, a condizione che gli stessi provvedano a regolarizzare la medesima domanda nei termini perentori che verranno loro comunicati, tenuto conto dei tempi di espletamento della procedura di selezione.

5. L'ammissione al concorso è disposta con provvedimento dell'incaricato di E.Q. del Servizio Personale o del Segretario Comunale.
6. Il bando di concorso può prevedere che l'ammissione al concorso sia effettuata dopo lo svolgimento delle eventuali procedure preselettive o delle prove scritte, a cui, in tal caso, i candidati si considerano ammessi con riserva.
7. Il Comune si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento della procedura la veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dai candidati ammessi e di disporre con provvedimento motivato la relativa esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
8. La pubblicazione sul Portale InPA del provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per le eventuali impugnazioni.

ARTICOLO 8

CATEGORIE RISERVATE PARITÀ DI GENERE E PREFERENZE

1. Nei concorsi pubblici le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
 - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
 - c) Riserva di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile ai sensi del comma 4 dell'art.18 del D.lgs n.40/2017, come modificato dall'art.1 comma 9 bis del D.L. 22/04/2023 n.44 convertito con modificazioni dalla legge n.74/2023
4. A parità di titoli e di merito e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;

- f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
- g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
- h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione all'area di inquadramento giuridico contrattuale per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 9;
- p) minore età anagrafica.

ARTICOLO 9 EQUILIBRIO DI GENERE

1. Il bando indica, per le aree di inquadramento contrattuale messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione comunale calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 8, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato.

ARTICOLO 10 SVOLGIMENTO DELLE PROVE E MODALITÀ SPECIALI

1. Il diario delle prove se non previsto nel bando, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono validamente comunicati ai candidati tramite Portale. Analogo avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, la Commissione esaminatrice prevede, su istanza

- dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.
5. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve comunicazione tramite Portale entro il giorno lavorativo successivo alla conclusione della seduta stessa. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul portale istituzionale dell'Amministrazione.
 6. Per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento delle prove concorsuali avviene attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
 7. L'amministrazione e la commissione esaminatrice assicurano la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche la Commissione esaminatrice può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.

ARTICOLO 11

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI

1. Nei concorsi per titoli ed esami, laddove previsti per determinati profili individuati nella programmazione del fabbisogno di personale, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli;
3. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

ARTICOLO 12

DIARIO DELLE PROVE

1. I concorsi prevedono l'espletamento di una prova scritta e/o pratica applicativa e di una prova orale, comprendente l'accertamento di almeno una lingua straniera ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.165/200.
2. I bandi di concorso per l'accesso ai profili delle aree degli Operatori Esperti prevedono lo svolgimento della prova pratica applicativa o prova scritta a carattere teorico pratico e di una prova orale e si svolgono sia per soli esami che per titoli ed esami.
3. La prova pratico/applicativa è finalizzata a valutare l'idoneità del candidato ed il grado di esperienza alle mansioni collegate al profilo e consiste nella verifica della capacità di utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature in uso per lo svolgimento delle mansioni di lavoro, o comunque, nella dimostrazione del livello della sua qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico
4. Per l'accesso ai profili delle aree degli Istruttori e per i concorsi a posti dell'Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione, i bandi prevedono lo svolgimento di una prova scritta e una prova orale.
5. Il voto complessivo massimo ottenibile nella prova scritta o prova pratica applicativa è pari

- a 30/30. Conseguono l'ammissione all'eventuale colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta/ o pratica applicativa una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta o prova teorico applicativa e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30.
6. La prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, può essere individuata dal bando fra una delle seguenti tipologie:
 - a) risoluzione di uno o più quesiti o temi a risposta aperta e/o con limite di contenuto (per tutti i profili);
 - b) somministrazione di un numero, predeterminato dalla Commissione se non già disposto dal bando, di domande con risposte a scelta multipla, di cui una sola corretta, anche con un peso bilanciato predeterminato dalla Commissione, che ne diversifichi la rilevanza ai fini della determinazione del punteggio finale (per i profili delle aree degli Istruttori ed Operatori Esperti);
 - c) prova a contenuto tecnico, consistente nella risoluzione di specifiche problematiche concrete attinenti la professionalità richiesta (per tutti i profili).
 5. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.68.
 6. Per i profili iniziali e non specializzati le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché, se del caso, manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.
 7. La prova scritta, qualora questo permetta di velocizzare e snellire la procedura si può svolgere anche tramite utilizzo di strumenti informatici e digitali. Qualora previsto obbligatoriamente da norme di legge o da provvedimenti di carattere emergenziale, la Commissione esaminatrice può determinare lo svolgimento della prova orale in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
 8. Le prove concorsuali prevedono l'accertamento, in sede di prova orale se prevista, ovvero di prova scritta, della conoscenza:
 - a) dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
 - b) della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere specificate nel bando.Il livello minimo di conoscenza per una valutazione adeguata è determinato dal bando di concorso sulla base delle mansioni richieste per il profilo da reclutare, facendo riferimento rispettivamente a quelli richiesti per il conseguimento della certificazione informatica ECDL e nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Nei concorsi per l'accesso a posti dell'area funzionale informatica, la prova di cui alla lettera a) si considera assorbita dalle altre.
 9. In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 8, la prova in cui è inserita la verifica delle lingue straniere o delle applicazioni informatiche si intende non superata.
 10. Nei concorsi per soli esami, la votazione complessiva è ottenuta sommando la valutazione conseguita nella prova scritta con il voto riportato nella prova orale.

ARTICOLO 13

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME

1. La commissione delibera a maggioranza dei componenti anche per l'assegnazione dei punteggi relativi alle prove d'esame. I membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per gli accertamenti in materia informatica svolgono separatamente le relative valutazioni, facendole constare a verbale. Il peso da attribuire alle valutazioni degli eventuali altri membri aggiunti, in deroga alla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma, è indicato nel bando di concorso.
2. Il punteggio per i titoli posseduti, assegnabile a ciascun candidato, non può superare punti **10** così suddivisi:
 - a) Titoli di studio fino ad un massimo di **6** punti, secondo i seguenti criteri:

CONCORSI PER L'ACCESSO AI QUALI É RICHIESTA LA LAUREA OVVERO LA LAUREA SIA TITOLO ALTERNATIVO PER L'AMMISSIONE:

- con riferimento al voto di laurea relativo alla laurea triennale, ovvero del vecchio ordinamento universitario, ovvero a ciclo unico, utile per l'ammissione:
 - 2,50 punti per votazione da 105 a 110 su 110
 - 2,00 punti per votazione da 99 a 104 su 110;
 - o 1,50 punti per votazione da 90 a 98 su 110;
 - 1,00 punti per votazione da 85 a 89 su 110;
 - 0,50 punti per votazione da 77 a 84 su 110;
 - 0,00 punti per votazione da 66 a 76 su 110;

In caso di più lauree triennali o vecchio ordinamento utili, si prende in considerazione quella col punteggio migliore.
- ulteriore 0,50 punto in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;
- 0,75 punto per ogni Laurea Specialistica e Magistrale che sia il naturale proseguimento della Laurea triennale valutata come sopra, nonché per la Laurea con ciclo unico;
- 0,75 punti per ogni Laurea triennale ulteriore rispetto al titolo di studio attinente al posto messo in concorso, utile per l'ammissione al concorso;
- 2,00 punti per ogni Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, a ciclo unico, attinente al posto messo in concorso, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, purché non già valutati ai sensi dei punti precedenti; (*il punteggio assorbe quello spettante per il diploma di laurea triennale*)
- 1,50 punti per ogni master universitario di primo livello;
- 2,00 punti per master universitario di secondo livello;
- 2,50 punti per ogni dottorato di ricerca;
- 2,00 punti per ogni diploma di specializzazione.

CONCORSI PER L'ACCESSO AI QUALI É RICHIESTO IL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:

- con riferimento al voto di diploma relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso:
 - 2,00 punti per votazione da 59 a 60 su 60 ovvero da 98 a 100 su 100;
 - 1,50 punti per votazione da 54 a 58 su 60 ovvero da 90 a 97 su 100;
 - 1,00 punti per votazione da 48 a 53 su 60 ovvero da 80 a 89 su 100;
 - 0,50 punti per votazione da 42 a 47 su 60 ovvero da 70 a 79 su 100;
 - 0,00 punti per votazione da 36 a 41 su 60 ovvero da 60 a 69 su 100;
- 0,75 punti per ogni diploma ulteriore rispetto al titolo di studio utile per

- l'ammissione al concorso;
- 2,25 punti per ogni Laurea (L) triennale ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso;
 - 2,50 punti per ogni Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale, a ciclo unico, del vecchio ordinamento, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso. (*il punteggio assorbe quello spettante per il diploma di laurea triennale*)
- b) Titoli di servizio fino ad un massimo di **4** punti, secondo i seguenti criteri:
- Gli anni di servizio prestati con rapporto di lavoro subordinato presso enti regolati dal C.C.N.L. del comparto Funzioni locali saranno valutati fino ad un massimo di **4** punti e con i seguenti criteri:
 - per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 nella stessa categoria e con pari od equivalente profilo professionale punti **0,5**
 - per ogni anno o frazione superiore a mesi 6 in categoria inferiore a quella richiesta, ovvero in profilo professionale non equivalente, punti **0,25**.
 - I periodi di servizio con contratto di lavoro part-time saranno valutati con un punteggio proporzionale alla copertura dell'orario d'obbligo su base annuale.
 - I periodi di servizio prestati presso altre pubbliche amministrazioni diverse da quelle appartenenti all'attuale comparto delle Funzioni Locali saranno valutati nella metà del punteggio sopra attribuito, salva diversa previsione del bando.

ARTICOLO 14 **PRESELEZIONE**

1. In presenza di un numero di domande superiore a 100, tale da non consentire l'espletamento del concorso in termini rapidi, le prove di esame possono essere precedute da una prova preselettiva anche automatizzata, il cui superamento costituirà titolo per l'ammissione al concorso stesso. L'amministrazione può affidare a terzi lo svolgimento della prova selettiva automatizzata. La prova preselettiva può svolgersi anche in sedi decentrate e/o in giorni separati.
2. Alla preselezione, che non è prova di esame, possono partecipare tutti coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso, a prescindere dalla regolarità della domanda stessa e dal possesso dei requisiti richiesti dal bando, che saranno verificati, con le modalità di cui ai precedenti articoli.
3. La prova preselettiva si compone di domande a risposta multipla dirette a verificare la conoscenza degli elementi fondamentali di conoscenza delle materie oggetto delle prove.
4. La prova preselettiva si intende superata da un numero di candidati pari a 100 ove presenti purché essi abbiano correttamente risposto ad almeno i 6/10 delle domande. Tale numero può essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in graduatoria.
5. Il contenuto della prova selettiva automatizzata può essere predisposto da esperti in selezione di risorse umane individuati, con le modalità previste dal vigente regolamento per l'attività contrattuale dell'Ente con determinazione del responsabile dei servizi di gestione del personale. La correttezza tecnica delle domande e delle risposte tese ad accertare il possesso degli elementi fondamentali di conoscenza delle materie, se predisposte da tali esperti, deve essere validata dalla Commissione esaminatrice, prima dello svolgimento della prova. Per tale finalità, la Commissione opera in una unica seduta plenaria, tramite esame della banca dati dei testi delle prove e delle soluzioni proposte, dalla quale dovranno essere estratte a sorte quelle sottoposte ai candidati. Le prove e le soluzioni devono essere incluse,

sia al momento della sottoposizione alla Commissione che al termine dell'esame, in buste chiuse e sigillate sui lembi di chiusura da parte dei componenti della Commissione stessa e del legale rappresentante del soggetto che le ha predisposte.

6. L'oggetto dell'incarico può anche essere costituito dalla organizzazione materiale e dall'elaborazione dei dati della prova.
7. La persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova pre-selettiva eventualmente prevista previa dichiarazione della condizione suddetta nella domanda di partecipazione.

ARTICOLO 15

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice dei concorsi, nominata con Determinazione del Responsabile di Servizio o dal Segretario Comunale, competenti ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, è composta da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di norma tra dipendenti di ruolo della amministrazione nonché da docenti ed estranei alle medesime. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Giunta Comunale con specifico atto può motivatamente prevedere che la Commissione esaminatrice di specifici concorsi sia composta unicamente da soggetti esterni, fermo restando la nomina con Determinazione dell'incaricato di del Responsabile di Servizio o dal Segretario Comunale, competenti ai sensi dell'art.2 del presente regolamento.
2. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:
 - a. Il Segretario Comunale o un Responsabile di Servizio del Comune di Bonarcado o di altro Ente territoriale con funzioni di Presidente;
 - b. due commissari esperti nelle materie oggetto del concorso.
Possono essere nominati quali esperti: dipendenti dell'Ente che bandisce il concorso o di altro Ente o professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto.
3. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
4. I membri della commissione non devono essere componenti dell'organo di direzione politica del Comune di Bonarcado, non devono ricoprire cariche politiche e non devono essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali né designati dalle associazioni professionali.
5. Non possono inoltre far parte delle commissioni coloro che abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
6. I componenti della commissione, compresi i membri aggiunti, non devono trovarsi in situazione di incompatibilità tra di loro e tra essi ed i candidati. Costituiscono cause di incompatibilità:
 - a) il vincolo di matrimonio o convivenza con uno dei candidati al concorso;
 - b) il vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado compreso con uno dei candidati al concorso.

7. I componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento, o il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano immediatamente dall'incarico venendo contestualmente surrogati, salvo conferma dell'Amministrazione per il solo caso della risoluzione del rapporto di impiego.
8. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di morte, dimissione, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un membro della commissione decada o si dimetta dall'incarico, ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della commissione, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito dal supplente designato senza che siano ripetute le operazioni già espletate, le quali vengono cognite dal supplente. Dell'avvenuta sostituzione e cognizione, da parte del supplente, delle operazioni già espletate si dovrà dar atto nel verbale. In caso di decadenza anche del membro supplente, si provvede alla sua surroga con provvedimento motivato dell'incaricato di E.Q. del Servizio Personale o il Segretario Comunale;
9. I componenti della commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati. Possono però essere incaricati dall'organo dell'amministrazione di tener lezioni sulle materie previste dai bandi di concorso nell'ambito dei Corsi-concorso.
10. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per lo svolgimento della eventuale prova fisica preselettiva, prova teorico applicativa, per gli esami di lingua straniera, per gli accertamenti in materia informatica, quali specialisti in psicologia e risorse umane, e per le materie speciali previste dal bando di concorso, che prevede per gli ultimi due casi anche le particolari modalità di attribuzione del punteggio per la valutazione delle prove.
11. L'accertamento delle conoscenze linguistiche ed informatiche è svolto: a) dai uno dei componenti istituzionali della Commissione, individuato in sede di nomina della Commissione stessa, qualora in possesso di professionalità adeguata, ovvero di titoli, anche compresi fra quelli curriculari del proprio percorso di studi, attestanti il livello di conoscenza della materia, b) ovvero da un membro aggiunto individuato fra i dipendenti dell'Ente od all'esterno.
12. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente scelto di norma tra i dipendenti dell'ufficio personale o altra figura idonea. L'assolvimento di tali funzioni costituisce dovere d'ufficio.
13. In sede di designazione dei componenti la commissione, il Responsabile di Servizio o il Segretario Comunale, competenti ai sensi dell'art.2 del presente regolamento, con propria determinazione potrà provvedere, altresì, alla nomina di pari numero di membri, compresi, ove previsti, quelli aggiunti, in qualità di supplenti, i quali subentreranno, secondo l'ordine della designazione, agli esperti titolari, in caso di loro grave e documentato impedimento.
14. Le riunioni della commissione non sono valide se non con l'intervento di tutti i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo. I componenti di cui al comma 10 devono essere presenti all'atto della valutazione delle attitudini di propria specifica competenza. Le decisioni della commissione sono prese a maggioranza assoluta di voti; gli esperti aggiunti hanno diritto di voto unicamente nelle parti di rispettiva competenza. Qualora la composizione della commissione, per la presenza dei suddetti esperti, risulti di numero pari, prevale il voto del Presidente.
15. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
16. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa

durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.

ARTICOLO 16

COMPENSI PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Ai membri interni delle commissioni esaminatrici viene riconosciuto il compenso determinato nei punti seguenti, che si intende comprensivo di ogni spesa derivante dall'incarico. Nessun compenso è dovuto ai componenti delle commissioni esaminatrici nelle procedure selettive riservate ai dipendenti dell'Ente.
 - Euro **100,00** (Euro cento) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per i profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;
 - Euro **300,00** (Euro trecento) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso ai profili professionali dell'Area Operatori esperti e Area istruttori.
 - Euro **400,00** (Euro quattrocento) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso ai profili professionali dell'Area dei Funzionari e E.Q.
2. Ai membri esterni delle commissioni esaminatrici viene riconosciuto oltre al rimborso delle spese di viaggio il compenso determinato nei punti seguenti :
 - Euro 900,00 (Euro novecento,00) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso ai profili professionali dell'Area Operatori esperti e Area istruttori.
3. Euro 1000,00 (Euro mille,00) per ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi per l'accesso ai profili professionali dell'Area dei Funzionari.
4. I suddetti compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
 - I suddetti compensi possono essere ridotti proporzionalmente in ragione delle disponibilità di bilancio e, per i componenti interni, dei limiti di legge sulla spesa per personale (art. 1, comma 557-quater della legge n. 296/2006).
5. Per i commissari interni si da' atto che i compensi in questione in quanto percepiti per lo svolgimento di attività di servizio, siano una componente del salario accessorio e pertanto:
 - se percepiti da dipendenti non titolari di E.Q, debbono transitare dal fondo risorse decentrate dell'amministrazione e sottostare alle regole dello stesso sul tetto di spesa.
 - se percepiti da dipendenti titolari di incarichi di E.Q., rientrano tra i compensi aggiuntivi previsti dalla legge e come tale la contrattazione decentrata deve valutare la correlazione con la retribuzione di risultato.

ARTICOLO 17

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4, la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. La commissione prepara tre tracce, immediatamente prima dell'inizio della prova, per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.
4. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

5. In ogni fase della procedura la commissione adotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.
6. La commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
7. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'Amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. L'Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.
8. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la eventuale valutazione dei titoli, che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito, e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando, sono pubblicate contestualmente anche con un solo documento sul portale unico del reclutamento di cui all'art.35-ter L.165/2001 e nel proprio sito istituzionale. I candidati saranno indicati nella graduatoria con il codice di riferimento della domanda di presentazione nel portale InPA o altro portale nel caso specifico della procedura di interpello.
9. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale e sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

ARTICOLO 18

PROVE SCRITTE: ADEMPIMENTI DEI CONCORRENTI

1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati sono redatti sia in modalità analogica sia in modalità digitale. La commissione valuta il mezzo più idoneo considerato il numero dei partecipanti ed il tipo di prova formulato nel rispetto del principio del buon andamento e con garanzia di tempistiche efficienti.
3. Quando gli elaborati sono redatti in modalità digitale la strumentazione per lo svolgimento della prova è fornita dall'amministrazione ai candidati. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsto dal bando di concorso, ed i dizionari.
5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di

ARTICOLO 19

PROVA PRATICA APPLICATIVA – CONTENUTI E MODALITÀ

1. La prova pratica applicativa, eventualmente prevista dal bando, può essere costituita dall'applicazione del concorrente per la realizzazione di un manufatto, nel dar prova della sua capacità nell'operare con un mezzo meccanico particolare o, comunque, nella dimostrazione del livello della sua qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico.
2. La Commissione stabilisce, prima dell'inizio della prova, il tempo massimo consentito e le modalità di espletamento delle stesse in modo che esse siano uguali per tutti i concorrenti. Considerato il carattere della stessa non sono prescritte terne da estrarre dai concorrenti, riservando al giudizio della Commissione l'applicazione di tale modalità qualora la stessa sia ritenuta possibile in rapporto, anche, all'allestimento dei mezzi per effettuare la prova.
3. Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello stesso tipo e in pari condizioni operative.
4. La Commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun concorrente nell'effettuazione della prova e ne tiene conto nella sua valutazione, comparativamente con la qualità del risultato dallo stesso conseguito.
5. In dipendenza della natura delle prove pratiche-applicative l'assegnazione delle votazioni avviene da parte della Commissione immediatamente dopo l'effettuazione delle stesse da parte di ciascun concorrente, successivamente all'allontanamento del medesimo dal locale nel quale sono svolte e prima dell'ammissione di altro candidato. La Commissione, effettuata su apposita scheda una descrizione sintetica del modo nel quale il concorrente ha svolto la prova nonché l'indicazione del tempo impiegato, attribuisce il voto allo stesso spettante. Le schede vengono firmate da tutti i membri della Commissione e dal segretario ed i voti riepilogati in apposito elenco a fianco dei nomi dei concorrenti. L'elenco viene firmato con le stesse modalità stabilite per le schede ed allegato al verbale. Alla fine di ciascuna giornata di esami l'elenco, firmato da tutti i componenti della Commissione ed allegato al verbale, deve essere affisso presso la sede delle prove.
6. La prova pratica-applicativa si considera superata qualora il concorrente abbia ottenuto una votazione minima non inferiore a 21/30.
7. Le persone portatrici di handicap sono tutelate nello svolgimento della prova pratica applicativa mediante l'utilizzo di ausili speciali e con maggiori tempi aggiuntivi riconosciuti, ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 104/1992, sulla base delle indicazioni a tal fine riportate dal candidato nella domanda di partecipazione e risultanti nella certificazione allegata alla stessa.
8. La prova pratica può consistere anche nella simulazione della stessa mediante la redazione di un elaborato scritto.
9. Nel caso di prova pratica -applicativa che richieda specifiche competenze tecniche/manuali la commissione può essere coadiuvata da apposita sotto commissione composta da membri esperti con funzione di ausilio al lavoro della commissione di esame.

ARTICOLO 20

PROCESSO VERBALE DELLE OPERAZIONI D'ESAME E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 8.
3. Ricevuti gli atti dalla commissione esaminatrice, l'incaricato di E.Q. dell'Area Risorse umane/Servizio Personale, dopo averne verificata la regolarità, approva le operazioni concorsuali, previa rettifica degli errori materiali eventualmente riscontrati.
4. Il medesimo dirigente/incaricato di E.Q., ove abbia riscontrato la presenza di illegittimità conseguenti a violazioni di legge, di regolamento o del bando di selezione, rinvia gli atti alla commissione esaminatrice, invitandola a provvedere alla eliminazione dei vizi riscontrati.
5. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
6. Le graduatorie dei concorsi formate dall'Ente sono pubblicate contestualmente sul Portale e sul sito dell'Amministrazione. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.
7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori o superiori previsti dalla legge. L'utilizzabilità delle graduatorie dei concorsi per la copertura di posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso è disciplinata dalla legge.

ARTICOLO 21

PRESENTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI E DI RISERVA NELLA NOMINA.

1. L'amministrazione pubblica sul Portale e sul sito istituzionale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

ARTICOLO 22

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'Amministrazione ad assumere servizio in via provvisoria, entro un termine di 30 giorni dalla ricezione dell'invito, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai

titolari di protezione sussidiaria. In caso d'urgenza, l'Amministrazione può fissare un termine inferiore, ferma restando la facoltà, per il candidato, di prendere servizio entro il trentesimo giorno dalla ricezione dell'invito.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 17, comma 5.
3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo, che deve essere rappresentato formalmente e documentatamente, valutato insindacabilmente dall'Amministrazione entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

ARTICOLO 23 **COPERTURA DEI POSTI VACANTI**

1. La copertura dei posti vacanti nella dotazione organica dell'Ente avverrà secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
2. Qualora previsto obbligatoriamente per legge, ovvero a seguito di conforme motivata determinazione, contenuta nella programmazione del fabbisogno di personale, prima di procedere alla pubblicazione del bando di concorso pubblico, l'Amministrazione provvede allo svolgimento delle procedure di mobilità esterna mediante cessione del contratto di lavoro, con le modalità previste nel presente regolamento, ed alla verifica prevista dall'art. 34-bis del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. È comunque in facoltà dell'Amministrazione pubblicare il bando di concorso anche contestualmente allo svolgimento delle procedure di mobilità, dandone atto nello stesso avviso e subordinandone l'efficacia all'esito negativo delle procedure di mobilità ed eventualmente alla conclusione della procedura prevista dall'art.23.
3. Nel caso in cui per lo stesso profilo professionale venga messo a concorso più di un posto, i candidati che risultano vincitori verranno assegnati a copertura dei posti vacanti, ad insindacabile giudizio dell'incaricato di E.Q. del Servizio Personale.
4. La graduatoria viene utilizzata per la copertura di posti vacanti di pari profilo professionale, di norma con preferenza rispetto alle altre modalità di copertura, secondo le previsioni contenute nella programmazione del fabbisogno di personale, che prevede motivatamente anche le eventuali eccezioni a tale principio.
5. L'efficacia della graduatoria è limitata alla specifica procedura.

Art.24 : NORME FINALI

1. Il presente Regolamento si intende integrato dalle disposizioni del vigente Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e servizi e ss.mm.ii, per quanto non direttamente disciplinato dal presente atto regolamentare

2. Le modalità di accesso agli impieghi di natura non concorsuale restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, per quanto applicabili, da quelle dettate dal Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e ss.mm.ii. per quanto non direttamente disciplinato dal presente atto regolamentare.